

ACCORDO FRA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PERSONALE IN FAVORE DI MINORI RESIDENTI NEL COMUNE DI RIMINI FREQUENTANTI IL NIDO "BELNIDO E LA SCUOLA DELL'INFANZIA "LA GIOIA" GESTITI DA ASP VALLONI MARECCHIA IN CONVENZIONE CON AUSL ROMAGNA

TRA

il Sig., nato a il, c.f., il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Legale rappresentante dell'ASP Valloni Marecchia, C.F., giusto atto n..... del, che approva il presente schema di accordo;

E

il Sig., nato a il, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente del Settore Educazione del COMUNE DI RIMINI, c.f. 00304260409, giusto atto del Sindaco prot. n..... del, in esecuzione della determinazione dirigenziale n..... ;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE

EVIDENZIATO che

- Il c. 1 dell'art. 12 della L. n. 104/1992 stabilisce che: "Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido"; l'Art. 13 della medesima legge stabilisce altresì che: *"Per le finalità di cui al comma 1 [integrazione scolastica], gli enti locali e le unità sanitarie locali possono altresì prevedere l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione, nonché l'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati"*;
- l'art. 3 della L. R. n. 26/2001, attribuisce ai comuni di residenza la competenza a garantire agli alunni e agli studenti gli interventi volti a facilitare l'accesso e la frequenza alle attività scolastiche del sistema scolastico di istruzione;
- la L.R. n. 19/2016, con particolare riguardo all'art. 7, in base al quale: " Nell'ambito di quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni) e, in particolare, dall'articolo 26 (Bambini e adolescenti disabili), i servizi educativi per la prima infanzia garantiscono il diritto all'integrazione dei bambini disabili nonché di bambini in situazione di disagio relazionale e socio culturale, anche per prevenire ogni forma di svantaggio e di emarginazione. I servizi educativi per la prima infanzia, le aziende unità sanitarie locali e i comuni, anche in raccordo fra loro, individuano forme specifiche di collaborazione al fine di garantire la piena integrazione dei bambini disabili e con disagio socio-culturale e di realizzare interventi di educazione alla salute, conformemente alle disposizioni contenute nelle direttive di cui all'articolo 1, comma 4"
- l'art. 15 della L. n. 241/1990 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- il d.lgs. n. 65/2017 dispone all'art. 1 c. 3 lett. c) che il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni accoglie le bambine e i bambini con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel rispetto della vigente normativa in materia di inclusione scolastica;

CONSIDERATO che:

- L'ASP Valloni Marecchia gestisce per conto dell'AUSL della Romagna il nido d'infanzia aziendale Belnido e la scuola dell'infanzia "La Gioia".
- L'Asp Valloni Marecchia è un'azienda pubblica istituita ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 2/2003 che ha natura non economica e che rientra nell'ambito delle pubbliche amministrazioni di cui al c. 2 dell'art. 1 del d.lgs. n. 165/2001;
- In tal senso quando l'ASP svolge attività di titolare o gestore di servizi educativi per la prima infanzia agisce ai sensi di quanto stabilito al c. 1 lett. b) art. 5 della L.R. n. 19/2016;

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

ART. 2 - OGGETTO

Il presente accordo regola le modalità di collaborazione fra le parti per la definizione delle modalità operative finalizzate a garantire l'assistenza alla autonomia ed al sostegno ai minori disabili certificati ex L. n. 104/1992 che frequentano i servizi in oggetto.

La determinazione degli interventi e la quantificazione delle prestazioni di assistenza socio educativa sono stabilite dal Tavolo Tecnico Distrettuale costituito dalla NPI AUSL, dal Coordinamento pedagogico del Comune di Rimini e da referenti pedagogici dell'ente gestore.

ART. 3 – OBBLIGHI DEL GESTORE ASP VALLONI MARECCHIA

Il Gestore, o in alternativa il soggetto appaltatore, è tenuto a redigere il PEI (Piano Educativo individualizzato) secondo quanto stabilito dalla legislazione specifica per i servizi educativi per la prima infanzia e seguendo i principi dettati dalla L. n. 104/1992 e dal d.lgs. n. 66/2017, nonché le relative norme attuative ed a impiegare, per l'erogazione del servizio di assistenza alla comunicazione personale e di sostegno, personale educativo qualificato ai sensi della L.R. n. 19/2016.

Il Gestore è tenuto a rendicontare al Comune entro il 30 giugno di ogni anno le ore di l'assistenza all'autonomia ed alla comunicazione personale complessivamente erogate nel corso dell'anno scolastico per garantire l'inclusione dei minori disabili frequentanti il nido Belnido e la scuola dell'infanzia "La Gioia".

Resta inteso che gli oneri connessi alla copertura del sostegno handicap scolastico sono a carico della scuola d'infanzia, che usufruisce di appositi contributi ministeriali finalizzati a coprire tali costi.

ART. 4 – IMPEGNI DEL COMUNE DI RIMINI

Il Comune di Rimini, in base alle risultanze del tavolo tecnico, si impegna a garantire l'assistenza all'autonomia ed alla comunicazione personale a seconda del progetto individuale e delle esigenze definite dal Tavolo tecnico, fermo restando che gli oneri connessi al sostegno restano a carico del gestore.

Il Comune potrà erogare l'anticipazione del monte ore complessivamente quantificato per ciascun Anno solare nella misura massima del 40%. Il saldo verrà erogato dietro presentazione della rendicontazione del Gestore prevista al precedente articolo.